

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  
*II REPARTO – 6<sup>^</sup> DIVISIONE*

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA  
Posta Elettronica: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)  
[persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

All.: //; ann.: //.

**OGGETTO:** Avanzamento ad anzianità al grado di Caporal Maggiore Capo Scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Scelto dei Graduati dell'Esercito inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2015.

1. L'aliquota di valutazione al grado superiore dei Graduati dell'Esercito, definita alla data del 31 dicembre 2015 con Decreto Dirigenziale n. DGPM/II/6<sup>^</sup>/566/2015 del 23 dicembre 2015, interessa:
  - a. i Caporal Maggiori Capi, con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, per la promozione al grado di Caporal Maggiore Capo Scelto;
  - b. i Caporal Maggiori Scelti, con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, per la promozione al grado di Caporal Maggiore Capo;
  - c. i Primi Caporal Maggiori, con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, per la promozione al grado di Caporal Maggiore Scelto;
  - d. i Graduati, esclusi dalle precedenti aliquote o sospesi dalle precedenti valutazioni o cancellati dai precedenti quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 1051, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare", in quanto si trovavano in una delle condizioni che ne impedivano la valutazione o la promozione. Si precisa che l'inclusione nell'aliquota per l'anno 2015, ai sensi del comma 7 del predetto art. 1051, è comunque subordinata al venir meno della causa impeditiva in data anteriore alla data del 31 dicembre 2015;
  - e. i Graduati, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2014, giudicati non idonei in prima valutazione dalla Commissione per la Valutazione dei Graduati dell'Esercito ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del citato d.lgs. n. 66/2010;
  - f. i Graduati, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2011, giudicati in tale occasione non idonei per la seconda, terza o quarta volta dalla predetta Commissione ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Codesti Comandi/Enti/Reparti dovranno provvedere alla chiusura della documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato e al successivo inoltro della stessa mediante l'esclusivo impiego dell'applicativo "GEPA" secondo le modalità e le tempistiche previste dalla circolare diramata dalla competente 10<sup>^</sup> Divisione – Documentazione Esercito di questa Direzione Generale. Si chiede di porre scrupolosa attenzione, in particolare, alla compilazione della scheda biografica e del foglio matricolare, che devono risultare coerenti fra di loro.

3. Relativamente al personale che, alla data del 31 dicembre 2015, risulti in una delle sotto indicate posizioni ostative all'avanzamento previste dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, quelle di cui all'articolo 1051, comma 2, ossia:

- a. rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi **per delitto non colposo**: in tal caso i Comandi di corpo dovranno inviare alla scrivente, oltre che alla competente 3<sup>a</sup> Divisione – Disciplina di questa Direzione Generale, copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio o di ammissione a rito speciale aventi ad oggetto un delitto non colposo, oppure, qualora non ne siano in possesso, copia della richiesta alla competente autorità giudiziaria, da cui si evinca il capo d'imputazione;
- b. sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato: in tal caso, i Comandi di corpo dovranno inviare, con le stesse modalità sopra riportate, copia degli atti probanti l'apertura dell'inchiesta formale;
- c. sospeso dal servizio o dall'impiego: in tal caso i Comandi di corpo dovranno inviare copia del provvedimento in questione;
- d. in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni consecutivi e ininterrotti alla data del 31 dicembre 2015. A tal proposito, si precisa quanto segue:
  - limitatamente alle cause di esclusione dall'aliquota, il suddetto periodo dovrà comprendere anche la data del 31 dicembre 2015 e, a tale data, dovranno comunque essere trascorsi almeno 60 giorni di aspettativa (dunque aspettativa senza soluzione di continuità, almeno dal 2 novembre 2015 al 31 dicembre 2015, estremi compresi);
  - il predetto periodo di aspettativa dovrà essere continuativo e non cumulativo, cioè non si dovrà tener conto di più periodi maturati durante l'anno che, sommati, superino i sessanta giorni;
  - al momento del rientro in servizio dell'interessato, dovrà essere prontamente inviata copia dell'atto dispositivo di collocamento in aspettativa a firma del Comandante di corpo. Se il Militare, invece, non è ancora rientrato: nelle more, sarà necessario comunicare data di transito nella forza potenziale dopo il superamento dei prescritti 45 giorni di licenza straordinaria e precisare, al contempo, che il periodo di aspettativa maturato dal militare, dal transito nella forza potenziale, è continuativo fino al giorno della comunicazione; al rientro, dovrà essere inviato prontamente il provvedimento di collocamento in aspettativa di cui sopra;
  - si rammenta che non vanno considerate nel periodo di aspettativa le assenze per patologie gravi che richiedano terapie salvavita (articolo 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171).
- e. cessato dal servizio per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 923 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010 (a domanda, decesso, permanente inidoneità al servizio incondizionato al superamento del periodo massima di aspettativa fruibile nel quinquennio, assunzione servizio presso altra Forza a ordinamento civile o altro), o collocato in aspettativa per il successivo transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930. In tale ultima ipotesi il Comando provvederà ad inviare documentazione probante la permanente non idoneità e il transito.

**non dovrà essere redatta alcuna documentazione, ma dovrà essere avanzata, mediante la predisposta funzionalità "GEPA" (cliccando sul relativo campo), la proposta di esclusione dall'aliquota, seguendo scrupolosamente le istruzioni di cui al para 5.**

4. Parimenti, dovrà essere avanzata la richiesta di sospensione dall'aliquota per il personale che, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del più volte menzionato d.lgs. n. 66/2010, venga a trovarsi in una delle posizioni ostative menzionate ai punti a), b), c), d), e) del paragrafo precedente, **durante i lavori della Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento.**

Si rammenta che, per il personale che risulti essere in aspettativa per infermità durante i lavori della Commissione, i Comandi dovranno trasmettere solo provvedimenti di collocamento in aspettativa superiori ai 60 giorni o comunicare quei giorni di assenza dal servizio suscettibili di determinare l'adozione di un provvedimento di aspettativa superiore ai 60 giorni, nelle forme previste dal para 3 lettera d, ossia: comunicazione della data in cui il Graduato ha superato i 45 giorni di licenza straordinaria, l'eventuale scadenza dell'ultimo provvedimento medico-legale e la precisazione che il periodo di aspettativa è continuativo fino al giorno della comunicazione. Si chiede di prestare particolare attenzione ai casi in cui il periodo di aspettativa da sanzionare è superiore ai 365 giorni: oltre a inviare alla 1<sup>a</sup> Sezione di questa Divisione prontamente la documentazione necessaria per la formalizzazione del decreto di propria competenza al rientro dell'interessato, si raccomanda di segnalare alla 2<sup>a</sup> Sezione il personale in questione, ai fini dell'emanazione di una sua eventuale sospensione o cancellazione dal quadro. Per contro, **non** dovranno essere inviate alla 2<sup>a</sup> Sezione le aspettative relative al personale non in aliquota e inferiori all'anno o comunicazioni relative a qualche giorno di temporanea inidoneità dal servizio (riposo medico e licenza straordinaria di convalescenza) relative a personale in aliquota, ma inferiori ai 60 giorni.

5. Le comunicazioni di cui al para 3 e 4 dovranno essere inviate alla scrivente esclusivamente alla casella e-mail di posta certificata [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it) e dovranno essere altresì inderogabilmente corredate della documentazione probatoria indicata ai punti a), b), c), d), e) del para 3, in quanto si procederà all'apertura dell'istruttoria solo dopo l'effettiva ricezione di dette comunicazioni sulla casella postale di posta certificata di questa Direzione Generale. A tal fine si precisa che, per una migliore organizzazione del lavoro, le proposte di esclusione devono essere obbligatoriamente predisposte nel seguente modo:

- **e-mail singole** per ciascun militare;
- **Poggetto della mail** deve essere tassativamente così composto: **cognome nome grado abbreviato codice fiscale - proposta esclusione 2015 o proposta sospensione 2015** (si raccomanda di controllare accuratamente l'esattezza del codice fiscale onde evitare disservizi);
- l'indirizzo della comunicazione deve essere il seguente: Direzione Generale per il Personale Militare, 6<sup>a</sup> Divisione, 2<sup>a</sup> Sezione.

Si ribadisce che si è esonerati dall'invio della documentazione caratteristica e matricolare **solo** nei casi elencati nei paragrafi precedenti e in presenza del contestuale inoltro di documentazione probatoria pertinente. I provvedimenti di esclusione, sospensione, o di cancellazione dall'aliquota o dal quadro di avanzamento, saranno partecipati successivamente agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito e comporteranno, quando le relative cause impeditive siano venute a cessare, l'inclusione nella prima aliquota utile successiva. Si precisa che anche coloro i quali siano stati sospesi dalla Covag in via eccezionale ai sensi dell'art. 1051, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno inclusi automaticamente nell'aliquota successiva (a meno che, nel frattempo, gli stessi non siano impediti all'avanzamento per altri motivi).

6. Si richiama, inoltre, l'attenzione circa l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale dei provvedimenti di concessione del congedo senza assegni per eventi e cause particolari, di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e del congedo retribuito per assistenza a disabile, di cui all'art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, disciplinati con circolare MD GMIL 1203795 del 15 ottobre 2014, i quali possono avere riflessi sull'avanzamento a seguito della perdita del requisito dell'anzianità minima prevista per l'inserimento in aliquota e dar luogo a provvedimenti di sospensione dall'aliquota di valutazione ai sensi della predetta circolare.
7. Con la presente, altresì, si ribadisce che:
  - non verrà più cancellato dall'aliquota di avanzamento il personale che assume la qualità di Allievo Sottufficiale/Ufficiale della stessa Forza Armata nelle more della procedura di promozione;
  - a seguito dell'abrogazione dell'art. 1077 del sopra menzionato d. lgs. n. 66/2010, da parte della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il personale incluso in aliquota che diventa permanentemente inabile al servizio incondizionato o decede durante i lavori della Commissione non verrà più valutato, né sarà destinatario di alcun tipo di promozione. Allo stesso modo, non potrà essere promosso secondo le modalità dell'art. 1077, ora abrogato, il personale che diventa permanentemente non idoneo al servizio incondizionato o decede, iscritto (ma non promosso) nel quadro di avanzamento.
8. Si ricordano altresì, per la scrupolosa osservanza, le disposizioni della circolare n. MD GMIL/III/7/1/0294795 del 12 luglio 2012 del I Reparto, 3<sup>^</sup> Divisione (già 7<sup>^</sup>), di questa Direzione Generale, affinché i militari, interessati alla procedura di avanzamento, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza e della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione in un unico esemplare, vistata dal Comandante di corpo e custodita presso il Comando di corpo di appartenenza, conforme al fac-simile allegato alla medesima circolare. Con l'occasione si richiama ancora una volta l'attenzione dei Comandi sulla necessità di fornire **tempestivi** aggiornamenti alla 3<sup>^</sup> Divisione sulla conclusione dei procedimenti penali relativi al personale in aliquota, aventi riflessi sulle procedure di promozione, in ottemperanza all'anzidetta circolare.
9. Da ultimo si rammenta che la casella di posta [r2d6.gepa@persomil.difesa.it](mailto:r2d6.gepa@persomil.difesa.it) **dovrà essere utilizzata solo ed unicamente per delucidazioni e chiarimenti riguardanti lo stato giuridico e l'avanzamento del personale incluso in aliquota**, ovvero per segnalare incongruenze dei dati anagrafici o dei codici fiscali, utilizzando le stesse modalità previste per l'invio di mail alla casella di posta certificata di questa Direzione (ossia, mail singole, con oggetto come sopra specificato nel paragrafo 5): conseguentemente non verrà dato alcun seguito/riscontro ad eventuali altre richieste/comunicazioni relative a problematiche sull'uso dell'applicativo o inerenti ad aspetti di documentazione che non sono di competenza della scrivente.
10. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti interessati alle varie fasi del procedimento in argomento sulla assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, si fa presente che eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di avanzamento a seguito dell'inosservanza di quanto disposto con la presente circolare comporteranno l'avvio o delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dirig. d.ssa Antonella TENAGLIA)